



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

CAPITOLATO PER LA VENDITA DI N° 10 VACCHE DA MACELLO (All. DS 175/2014)

ART. 1 - La vendita del bestiame bovino, viene effettuata mediante Asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, ad unico e definitivo incanto, anche a termini abbreviati, e sotto la osservanza delle norme contenute nel Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni, in unico lotto, a corpo ed a vista, come appresso indicato:

LOTTO UNICO – n° 10 vacche da macello, allevate con metodo biologico:

Matricola	Anno nascita	Razza
R.107474	1996	maremmana
IT058000407579	1997	maremmana
IT058000420861	1997	maremmana
IT058000407560	1998	maremmana
IT058990036541	1998	maremmana
IT058990083841	1998	maremmana
IT058000401957	1999	maremmana
IT058000420887	2004	maremmana
IT058000420891	2004	maremmana
IT058990123096	2009	maremmana

prezzo base d'asta €. 5.000,00 IVA compresa

ART. 2 - L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione solo nel caso che il prezzo offerto sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

ART. 3 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione in unica soluzione e al momento dell'aggiudicazione medesima.

ART. 4 - L'aggiudicazione viene effettuata anche in presenza di una sola valida offerta.

ART. 5 - Per poter partecipare all'asta i concorrenti dovranno presentare o far pervenire unitamente all'offerta:

- dichiarazione scritta dalla quale risulti che ha esaminato il bestiame messo in vendita, preso completa conoscenza delle sue condizioni fisiche e caratteristiche, di aver preso visione delle condizioni tutte generali e particolari di vendita, accettandole;

- costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d'asta.

ART. 6 - La vendita è a corpo ed a vista a tutto rischio, pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale sin dal momento dell'aggiudicazione assume ogni responsabilità del bestiame, anche inerente la custodia, ed a Lui incombono le spese susseguenti eventuali fino a che non avrà provveduto a ritirare il bestiame acquistato.

ART. 7 - L'Amministrazione autorizza la sosta del bestiame per soli 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione; per ogni giorno di ritardo viene applicata una penalità di €. 5,00 a capo.

ART. 8 - La consegna del bestiame viene eseguita nel rimessino della località " Prati del Casale" in tenuta di S. Ansino, da incaricato dell'Amministrazione; le spese di carico, trasporto ed altro sono a carico dell'aggiudicatario.